

N. 355/2023 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr.ssa Monica Attanasio
dr. Pier Paolo Lanni
dr. Francesco Bartolotti

rel./est.
presidente
giudice
giudice

nel procedimento n. 355/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Mihaela Carmen TIMPAU (C.F: TMPMLC88S49Z129D).

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Mihaela Carmen TIMPAU (C.F: TMPMLC88S49Z129D).

...oooOooo...

letto il ricorso proposto da Mihaela Carmen TIMPAU per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può



dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); peraltro nel caso di specie si è provveduto alla comparizione personale del debitore, per chiarimenti in ordine all'origine dell'indebitamento ed alle spese necessarie al proprio mantenimento;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Comune di Sona (VR), via Salieri n. 39, cap 37060;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. n. 1/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC [REDACTED] il quale - a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice ed alla comparizione spontanea, all'udienza del 22.02.2024 del medesimo OCC unitamente alla debitrice per fornire delucidazioni in ordine alle questioni sollevate dal giudice delegato all'istruzione in punto di origine dell'indebitamento, di spese di mantenimento, nonché di risorse economiche disponibili e di ulteriori circostanze potenzialmente foriere di valutazione ai sensi degli artt. 278e 280 comma secondo CCII (in particolare con riferimento alla



intestazione della vettura acquistata dalla ricorrente nel 2022 ed alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita della precedente automobile, oltre che in relazione ai periodi di contrazione di finanziamenti personali rispetto al momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esposizione debitoria con l'Erario) - ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, apportando con note integrative gli ulteriori aggiornamenti in ordine alle risorse messe a disposizione dei creditori da parte della ricorrente nell'ambito della presente procedura di liquidazione;

rilevato che a seguito dei chiarimenti e degli aggiornamenti forniti può concludersi che la documentazione in atti consenta di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti della ricorrente; l'OCC ha inoltre ne ha dunque ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: la ricorrente ancora oggi riveste la qualità di socia accomandante, con una partecipazione del 50%, della società DA.MI IMPIANTI s.a.s. di Sipos Daniela Anamaria & C. avente sede legale in Comune di Forlì (FC), costituita nel 2008 che risulta tutt'ora iscritta al Registro delle Imprese, sebbene di fatto inattiva dal 2012; per dichiarazione della debitrice, la stessa avrebbe tuttavia subito i raggiri della socia accomandataria e del di lui compagno, finendo per sottoscrivere la propria partecipazione societaria senza rendersi conto del significato giuridico dell'atto compiuto quando era da pochi mesi giunta in Italia dalla Romania, suo paese di origine, al fine di cercare un lavoro e senza ancora conoscere la lingua italiana; la ricorrente ha dunque dichiarato di avere successivamente scoperto - in occasione della notifica ricevuta di cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per il rilevante importo di oltre 650 mila euro ricevuta personalmente soltanto nell'anno 2019 - di essere divenuta destinataria dell'esposizione erariale maturata negli anni dalla società, di cui non aveva avuto alcuna notizia, avendo perduto ogni contatto anche con la socia accomandataria sua connazionale, Daniela Anamaria SIPOS; la stessa ha quindi prospettato di avere richiesto, in data 11.11.2023, la cancellazione della società dal registro delle imprese;

rilevato che attualmente la ricorrente è occupata con contratto di lavoro dipendente e con la qualifica di impiegata di terzo livello quale assistente di centro logistico, presso ALDI s.r.l., con un reddito imponibile di € 31.159,00 nell'anno di imposta 2022 (mod. 730/2023), pari ad una retribuzione mensile netta media attualmente pari a circa € 1.700,00 al mese, già tenuto conto del pignoramento del V dello stipendio, in corso dal mese di novembre 2022, calcolato su dodici mesi (come da estratto conto anno 2023, seppure senza l'indicazione del mese di novembre 2023);

rilevato che dunque la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CCII;



ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, la ricorrente è gravata da ingenti debiti, in particolare verso l'Erario (per € 667.645,32, come già indicato; la ricorrente è inoltre esposta nei confronti di Agos Ducato s.p.a. (per l'importo di € 7.720,59) in relazione ad un finanziamento della somma capitale di € 10.000,00 contratto in data 21.04.2022 al fine, secondo quanto prospettato dalla medesima ricorrente, far fronte a spese dentistiche; risulta invero ulteriore finanziamento contratto con Agos Ducato s.p.a. in data 26.10.2023, poco prima del deposito del ricorso per l'apertura della presente procedura (18.12.2023) della somma di € 1.54,38 per l'acquisto di un telefono cellulare; in sede di chiarimenti, la ricorrente ha peraltro dichiarato di voler onorare il pagamento di detto finanziamento, che dunque deve ritenersi escluso dalla procedura di liquidazione; a fronte di tale situazione debitoria, la ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dal valore di mercato della propria vettura (WV Golf immatricolata in data 14.05.2019, già nella sua disponibilità e con acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva a seguito di trasferimento in suo favore dal precedente formale proprietario, in data 22.03.2024), nonché dalla provvista residua del proprio conto corrente, pari alla somma di € 3.130,16, oltre alla ulteriore somma di € 2.800,00 versati in data 22.03.2024 e già da prima nella sua materiale disponibilità quale importo residuo del ricavo della vendita della precedente vettura, alienata in data 18.10.2019; la stessa può inoltre fare affidamento sul proprio reddito da lavoro; sicché, all'evidenza, la ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata.

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che la ricorrente deve essere autorizzata a trattenere la somma mensile di € 1.400,00 al mese; a tale riguardo deve rilevarsi come la ricorrente abbia indicato una somma di poco maggiore, pari ad € 1.500,00, nella quale oltre alle spese di alloggio (canone mensile pari alla somma di € 250,00) per alimenti (€ 300,00 al mese) e utenze (€ 300,00 al mese), carburante (€ 200,00 al mese) e abbigliamento (€ 120,00 al mese), sono comprese anche spese sanitarie o medicinali per la somma di € 200,00 al mese che tuttavia risultano superiori alla spesa media rilevabile dagli indici ISTAT 2022 per un nucleo familiare composto da una sola persona (importo medio indicato in € 80,00 al mese), senza che sia stata sul punto fornita alcuna seria giustificazione; in particolare, non trovano riscontro documentale le affermazioni relative all'insorgenza di uno stato di ansia a seguito della notificazione della cartella di pagamento da parte delle Entrate; neppure possono essere valorizzate le spese dentistiche tenuto conto, a tale riguardo, che all'udienza del 22.02.2024, sui chiarimenti richiesto sul punto dal giudice, la ricorrente ha dichiarato di avere concordato con la clinica "*Vitaldent Implantology & Aesthetics*", ubicata in Romania un preventivo di € 7.145,00 (tuttavia non prodotto in atti), meno oneroso di quello originario di € 7.590,00 prodotto con le note integrative del 18.01.2024; di tale somma,



la ricorrente ha precisato di avere già pagato prima della procedura l'importo di € 3.840,00 con un residuo di € 3.305,00; peraltro, in corso di procedura risultano versati alla suddetta clinica le ulteriori somme di € 3.032,44, mediante pagamento a mezzo carta di credito eseguito dalla ricorrente in data 02.04.2024, nonché di € 1.800,00 mediante bonifico bancario eseguito in data 03.04.2024 (documenti allegati alla nota integrativa del 17.04.2024); dunque, deve ritenersi che allo stato non vi siano ulteriori spese dentistiche;

ritenuto pertanto, considerati altresì i redditi lavorativi suindicati, di determinarsi la quota di € 1.400,00 esclusa dalla liquidazione; detta quota potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di specifica istanza della ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte di ciascun ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;

considerato che l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, comma secondo lett. e) CCH (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/2012), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;



considerato a tal riguardo che: alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”*; 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.09.2022), con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281NCCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto peraltro opportuno precisare sin da ora che degli elementi di scarsa chiarezza suindicati in riferimento all'origine dell'indebitamento, alle spese di mantenimento, alla intestazione della vettura acquistata nel 2022 ed alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita della precedente automobile, oltre che in relazione ai periodi di contrazione di finanziamenti personali rispetto al momento in



cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esposizione debitoria con l'Erario, si terrà conto ai fini della valutazione di meritevolezza nell'ambito del procedimento di esdebitazione, ferma ogni altra valutazione di competenza che potrà essere assunta dal giudicante in quella sede;

ritenuto, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, che sussistano giustificati motivi per nominare liquidatore un soggetto diverso dall'OCC designato in sede di proposizione della domanda di liquidazione da parte dei ricorrenti, in considerazione della necessità di plurimi chiarimenti in ordine alle spese personali, alla completezza e attendibilità delle dichiarazioni e della documentazione originariamente fornita dalla ricorrente, che ha richiesto il deposito di ulteriori note integrative e la comparizione personale della ricorrente; deve inoltre osservarsi come a seguito delle note integrative depositate in data 17.04.2024, la ricorrente ha insistito per l'apertura della Liquidazione Controllata, dando atto degli ulteriori pagamenti effettuati a favore della clinica dentistica summenzionata per l'importo complessivo di circa € 4.800,00, che non hanno costituito oggetto di osservazioni da parte del Gestore della Crisi che ha eseguito il deposito telematico;

ritenuto inoltre che a fronte di detti rilievi, anche nel corso della procedura dovrà essere assicurata l'acquisizione periodica della documentazione aggiornata relativa alla capacità reddituale e patrimoniale della ricorrente, anche al fine di accertare la provenienza della provvista utilizzata per eseguire il menzionato pagamento di € 4.800,00 alla clinica dentistica;

ritenuto che deve quindi procedersi alla nomina di un Liquidatore scegliendolo dall'elenco dei Gestori della Crisi di cui al D.M. 202/2014;

considerato che pur in assenza di specifica richiesta, la ricorrente può essere allo stato autorizzata a continuare ad utilizzare la vettura WV Golf di sua proprietà, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, per le proprie esigenze lavorative e personali fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua eventuale liquidazione, previa verifica del valore di mercato in corso di procedura; in caso contrario, la ricorrente dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII; dunque, dalla data di pubblicazione della presente sentenza deve intendersi sospeso anche il pignoramento del V dello stipendio della ricorrente, il cui importo è peraltro accantonato e posto a disposizione dei creditori nell'ambito della presente procedura di liquidazione quale componente della maggior somma



dell'intero reddito, per la parte che residua dalla somma di € 1.400,00 suindicata nella libera disponibilità della ricorrente onde sopperire al proprio mantenimento personale;

considerato, quanto alle spese di procedura per il compenso dell'OCC che si reputa congruo l'importo di € 1.820,86, da intendersi onnicomprensivo, anche di ogni accessorio di legge, siccome indicato nel ricorso introduttivo e nella relazione particolareggiata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore **Mihaela Carmen TIMPAU** (C.F.: TMPMLC88S49Z129D), residente in Comune di Sona (VR), via Salieri n. 39, cap 37060;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- 3) NOMINA liquidatore la dr.ssa Marina CESARI;
- 4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura WV Golf indicata in parte motiva che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dalla ricorrente nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;
- 6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.400,00, con obbligo di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

- 7) ORDINA al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
- 8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a



cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;

9) DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

10) LIQUIDA a favore dell'OCC, a titolo di compenso per l'opera professionale prestata a favore della ricorrente, la somma di € 1.820,86, già comprensiva di spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.

11) MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/05/2024.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

La presidente
Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Oggi 14/5/2024 iscritta al nr. 33/2024 LIQ.CONTROLLATA CCII

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Monica Attanasio

